

Cessione del credito: per alcuni è più che una possibilità

Siamo proprio sicuri che la cessione del credito per alcuni settori non rappresenti invece una certezza? Basta leggere attentamente l'ultimo decreto Energia per porsi qualche domanda

di [Redazione tecnica](#) – 11.04.2023

“La cessione del credito non è un diritto, ma una possibilità” rimarrà probabilmente la frase più famosa (almeno finora) del Ministro dell'Economia e delle Finanze **Giancarlo Giorgetti**, pronunciata pochi giorni prima dell'approvazione del Decreto Aiuti-Quater, provvedimento che avrebbe portato a una prima rimodulazione del **Superbonus**; una frase forte, che tutto lasciava presagire ma non addirittura il fosco quadro dipinto poi con l'entrata in vigore del Decreto Blocca Cessioni che ha segnato, tra il 16 e il 17 febbraio 2023, uno spartiacque degno di Mosè per l'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette. Almeno per quanto riguarda Superbonus e bonus edilizi.

Cessione del credito: una possibilità per molti ma non per tutti

E anche se con la conversione in legge del D.L. n. 11/2023 alcune posizioni si sono ammorbidite, prevedendo un sistema di eccezioni, lo **stop alle opzioni alternative** disciplinate dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica, di miglioramento del rischio sismico e in generale di recupero del patrimonio edilizio, è diventato realtà.

Come più volte spiegato dal Governo - ma di fatto mai dimostrato con numeri alla mano - l'inversione di rotta è stata resa necessaria dal buco creato nelle casse dello Stato da un uso indiscriminato delle agevolazioni fiscali per lavori edilizi, costringendo di fatto a un blocco praticamente definitivo (al netto delle eccezioni previste sia nella prima versione del decreto, che con le modifiche inserite in fase di conversione).

Decreto Energia: ok alla cessione dei crediti d'imposta

Il tutto sempre al grido della cessione del credito come possibilità e non come diritto. Ma la regola a quanto pare vale solo nel campo dei **bonus edilizi**. Lo dimostra il recente **D.L. n. 34/2023**, recante *“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”*, con il quale sono state prorogate le misure a sostegno degli aumenti dei costi di energia elettrica e del gas naturale per le imprese.

Nel dettaglio, il provvedimento conferma anche per il secondo trimestre 2023 un **contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta pari al:

- 20% delle spese sostenute dalle **imprese energivore** per l'**acquisto di energia elettrica** e di **gas naturale**;
- 10% per l'energia elettrica e 20% nel caso del gas naturale nel caso di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il tutto **senza alcuna limitazione**: l'art. 4, comma 8, del Decreto stabilisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private e ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122 -bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Ciliegina sulla torta è appunto il paragrafo finale del comma: *“Si applicano le disposizioni dell'articolo 122 -bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”*.

Con buona pace di tutti, in questo caso la cessione non è un diritto, né una possibilità. È un'assoluta certezza.